



DICASTERIUM
PRO LAICIS, FAMILIA ET VITA

Prot. N. 2022/699

DECRETO

Con un decreto del 29 giugno 1991 (Prot. N. 186/91/S-80), il Pontificio Consiglio per i Laici ha eretto, con sede nello Stato della Città del Vaticano, una Fondazione di religione denominata “Gioventù-Chiesa Speranza” e ne ha approvato gli statuti. Con scopo di legare storicamente la nascita della Fondazione all’ispiratore delle Giornate Mondiali della Gioventù, la Segreteria di Stato, con una lettera del 2 febbraio 2007 (Prot. N. 54.273), ha confermato l’approvazione concessa dal Santo Padre Benedetto XVI per una nuova denominazione della succitata Fondazione, insieme alla modifica necessaria agli statuti, chiamata, da quel momento, Fondazione “Giovanni Paolo II per la Gioventù”.

Visto lo scopo della Fondazione di promuovere l’evangelizzazione dei giovani e di sostenere la pastorale giovanile in tutto il mondo, come pure le attività riferite ai molteplici aspetto dell’apostolato cattolico dei giovani e a favore dei giovani;

constatata l’opportunità di un rinnovo dei fini e delle strutture della Fondazione per rispondere allo spirito particolarmente espresso nel Documento finale della XV Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi e nell’Esortazione Apostolica post-sinodale *Christus vivit* del Santo Padre Francesco;

vista l’istanza esibita in data 4 dicembre 2020 dalla Prof.ssa Carmen Aparicio Valls, Presidente della Fondazione medesima, mediante cui comunicava l’approvazione data dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione riguardo modifiche agli statuti che, contestualmente, venivano presentate al Dicastero;

visti i pareri acquisiti dalla Segreteria Generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, dalla Segreteria per l'Economia, e dalla Segreteria di Stato, nonché il *nihil obstat* della Segreteria di Stato medesima;

Il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita,

accogliendo favorevolmente i cambiamenti apportati alla stesura degli Statuti,

decreta:

l'approvazione degli statuti della Fondazione "Giovanni Paolo II per la Gioventù", modificati nella stesura che in data odierna è debitamente autenticata dal Dicastero e depositata nei suoi archivi.

Dato in Vaticano, il giorno 8 settembre 2022, Natività della Beata Vergine Maria.

Card. Kevin Farrell

Kevin Card. Farrell
Prefetto



Linda Ghisoni

Linda Ghisoni
Sotto-Segretario

**STATUTO
DELLA FONDAZIONE
“GIOVANNI PAOLO II PER LA GIOVENTÙ”**

Articolo 1

Natura, Denominazione, Sede

1. La Fondazione “Giovanni Paolo II per la Gioventù” è stata costituita presso l’allora Pontificio Consiglio per i Laici, oggi Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, in data 29 giugno 1991, con il nome "Gioventù Chiesa Speranza" – modificato nel 2007 con l’attuale denominazione – al fine di concorrere alla scelta prioritaria della Chiesa cattolica per i giovani, particolarmente manifestata nelle “Giornate Mondiali della Gioventù” e nella XV Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi.
2. La Fondazione non ha scopo di lucro e ha sede presso il Palazzo del Governatorato dello Stato Città del Vaticano, 00120 S.C.V..
3. La Fondazione ha riconoscimento canonico e civile presso lo stesso Stato.

Articolo 2

Fini ed attività dell’Ente

1. La Fondazione si propone lo scopo di promuovere l’evangelizzazione dei giovani e di sostenere la pastorale giovanile, nei suoi diversi ambiti - secondo lo spirito particolarmente espresso nel Documento finale della XV Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi e nell’Esortazione apostolica postsinodale *Christus vivit* di Papa Francesco.
2. Per raggiungere tale scopo la Fondazione, sempre in rapporto di consultazione e fattiva collaborazione con l’Ufficio Giovani del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, si propone in modo particolare di:
 - a) collaborare alla promozione ed animazione della “Giornata Mondiale della Gioventù” indetta dal Santo Padre;
 - b) sostenere e/o promuovere incontri, convegni ed iniziative varie destinate ad animare la pastorale giovanile;
 - c) promuovere e sostenere corsi, seminari, ed altre iniziative per la formazione di responsabili cattolici di pastorale giovanile;
 - d) stimolare la sensibilità dei giovani agli eventi della vita internazionale anche attraverso la partecipazione alle attività delle istituzioni internazionali;
 - e) contribuire alla cura di un archivio storico specialmente finalizzato a raccogliere il materiale delle Giornate Mondiali della Gioventù;
 - f) porre in essere atti finalizzati a reperire fondi per la realizzazione delle attività e/o iniziative sopra descritte.



3. Per raggiungere le suddette finalità, e anche per esigenze operative si possono assegnare incarichi, anche a titolo oneroso, a tempo determinato, o chiamare volontari nel rispetto della normativa vigente nella Santa Sede e quella dello Stato della Città del Vaticano, e, comunque, secondo i regolamenti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3 Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 4 Consiglio di Amministrazione – Vacanza di seggi nel Consiglio

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a undici membri, tra i quali un Presidente e un Vice Presidente, nominati dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, sentito il parere della Segreteria di Stato.
2. Il responsabile *pro tempore* dell'Ufficio Giovani del Dicastero è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione.
3. Gli amministratori durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva.
4. L'ingiustificata assenza a tre adunanze successive del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dalla carica.
5. Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, di revoca o di permanente incapacità all'esercizio delle funzioni di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita provvederà, entro tre mesi dalla notizia dell'evento o dal provvedimento di revoca, alla nomina dei loro sostituti.
6. Il mandato dei sostituti termina alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

[...] OMISSIS



Articolo 17

Modifiche dello Statuto


Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate su proposta del Consiglio di Amministrazione, previo nulla osta del Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e della Segretaria di Stato.

Articolo 18

Rinvio a norme generali

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente Statuto si fa riferimento alle norme speciali date per la Santa Sede, al Codice di diritto canonico e, in subordine alle leggi dello Stato della Città del Vaticano.

Concorda con l'originale
esistente negli archivi del Dicastero,
Vaticano, 8 settembre 2022



Linda Ghisoni
Linda Ghisoni
Sotto-Segretario